

Consiglio regionale della Toscana

LEGGE REGIONALE N. 9/2016 (Atti del Consiglio)

**Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze.
Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011.**

**Approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 2 febbraio 2016**

SOMMARIO

PREAMBOLO

CAPO I - Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014)

Art. 1 - Oggetto e finalità. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 22/2015

Art. 2 - Accordi per il trasferimento del personale. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 22/2015

Art. 3 - Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 22/2015

Art. 4 - Deroghe per le funzioni di controllo degli impianti termici e per il subentro della Regione in società e enti partecipati. Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 22/2015

Art. 5 - Disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 22/2015

Art. 6 - Deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attività e rapporti. Inserimento dell'articolo 11 bis nella l.r. 22/2015

Art. 7 - Trasferimento di funzioni delle unioni di comuni. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 22/2015

Art. 8 - Disposizioni generali. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 22/2015

Art. 9 - Esercizio associato. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 22/2015

CAPO II - Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011)

Art. 10 - Approvazione degli elenchi del personale da trasferire alla Regione per le singole funzioni. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 70/2015

Art. 11 - Costo del personale. Modifiche all'allegato D della l.r. 70/2015 e inserimento dell'allegato D bis nella l.r. 70/2015

Art. 12 - Disposizioni finali. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 70/2015

CAPO III - Disposizioni per la continuità amministrativa in materia di mercato del lavoro. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016)

Art. 13 - Convenzione per la gestione operativa dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. Modifiche all'articolo 28 della l.r. 82/2015

CAPO IV - Disposizioni finali

Art. 14 - Contributi alle unioni di comuni. Modifiche all'articolo 90 della l.r. 68/2011

Art. 15 - Trasferimento di beni mobili

Art. 16 - Disposizioni transitorie per l'esercizio delle funzioni della Città metropolitana di Firenze di cui alla l.r. 39/2000

Art. 17 - Entrata in vigore

ALLEGATO A - Beni mobili registrati trasferiti a titolo gratuito alla Regione

ALLEGATO B - Sostituzione della tabella “Costi del personale” dell'allegato D alla l.r. 70/2015

ALLEGATO C - Inserimento dell'allegato D bis alla l.r. 70/2015

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto il titolo V della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22, (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 17 dicembre 2015;

Considerato quanto segue:

1. A seguito dell'approvazione della legge regionale 70/2015 e delle deliberazioni della Giunta regionale ivi previste, il processo di riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze è giunto ad una fase molto avanzata, che deve essere completata con un ulteriore intervento normativo, finalizzato a risolvere alcune criticità, semplificare il subentro della Regione nei rapporti in corso, assicurare la continuità amministrativa.
2. È necessario dettare norme integrative per facilitare la successione della Regione nei rapporti in corso, prevedendo casi di successione anticipata, semplificando il procedimento degli accordi volti a definire il trasferimento dei beni e dei rapporti e quello dell'individuazione del personale trasferito che dovrà concludere i procedimenti e le attività che restano nella competenza delle province e della Città metropolitana di Firenze. Allo stesso tempo, è opportuno consentire l'avvalimento di personale destinato a cessare entro il 31 dicembre 2016, e prevedere forme di gestione congiunta Regione-enti locali del personale e degli uffici preposti alla gestione delle strade di rispettiva competenza, nonché l'avvalimento transitorio di personale per l'esercizio di funzioni di protezione civile.
3. In questo contesto, è opportuno che per taluni procedimenti, interventi, attività e rapporti in corso si disponga in deroga alle regole generali previste dall'articolo 10 della l.r. 22/2015, prevedendo il subentro e la successione della Regione, anche al fine di semplificare la gestione transitoria e ridurre per quanto possibile i casi di avvalimento di personale regionale da parte degli enti locali. Nella stessa prospettiva occorre prevedere la nomina di commissari per la realizzazione di opere al fine di evitare che gli avvalimenti in tale ambito determinino difficoltà nella gestione delle funzioni trasferite alla Regione. Occorre altresì consentire che per i procedimenti i cui termini sono scaduti o prossimi alla scadenza, la Regione possa definire nuovi termini di conclusione, e anticipare la successione della Regione nelle garanzie finanziarie e cauzioni connesse ai procedimenti di autorizzazione e di assenso già conclusi.

4. È altresì necessario, al fine di consentire alla Regione di esercitare pienamente la funzione di controllo degli impianti termici, prorogare l'esercizio locale di detta funzione al 1° luglio 2016, onde consentire alle province e alla Città metropolitana di Firenze di adeguare gli assetti societari dei soggetti preposti a detto svolgimento tecnico, e alla Regione di poter subentrare, a norma dell'articolo 10, comma 14, della l.r. 22/2015, nelle quote di proprietà degli enti, fermi restando i controlli e le attività già effettuati alla data di entrata in vigore della l.r. 22/2015. Resta invece invariata la data del trasferimento della funzione per la Provincia di Grosseto, che non si trova in detta situazione.
5. Quanto alle funzioni esercitate dalla Regione in materia di politiche attive del lavoro, si rende necessario intervenire al fine di garantire una gestione unitaria delle attività amministrative, in particolare di quelle che devono essere svolte per assicurare la gestione delle risorse assegnate agli enti locali.
6. È opportuno dettare ulteriori disposizioni per l'esercizio delle funzioni trasferite alle unioni e ai comuni capoluoghi, precisando in particolare i criteri di attribuzione delle risorse regionali.
7. È opportuno intervenire con norme espresse per precisare taluni aspetti relativi al trasferimento del personale e all'identificazione del relativo costo.
8. È infine opportuno disporre l'entrata in vigore della presente legge dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale, in considerazione dell'urgenza a provvedere, in particolare sulla deroga al trasferimento delle funzioni in materia di controlli degli impianti termici.

Approva la presente legge

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014)

Art. 1

Oggetto e finalità.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 22/2015

1. Alla fine del comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), sono aggiunte le parole: “, in particolare secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 7, comma 6.”.

Art. 2

Accordi per il trasferimento del personale.

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 22/2015

1. Al comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 22/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo le parole: “di funzioni dirigenziali” sono aggiunte le seguenti: “, e che alla data del trasferimento cessa comunque di svolgerle”;
 - b) dopo le parole: “la posizione” sono aggiunte le seguenti: “nella categoria del comparto”;
 - c) dopo le parole: “riportata in via teorica al 31 dicembre 2014” sono aggiunte le seguenti: “; per il personale delle categorie del comparto che nell'anno 2015 ha conseguito una progressione economica orizzontale, il costo è calcolato considerando la posizione che risulta al momento del trasferimento, riportata in via teorica al 31 dicembre 2014”.

Art. 3

Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi.

Modifiche all'articolo 10 della l.r. 22/2015

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 è aggiunto il periodo: “ Per le opere di interesse strategico di cui alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private) che, ai sensi del presente comma, sono escluse dalla successione, le province e la Città metropolitana di Firenze comunicano, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, alla direzione regionale competente il nominativo del dipendente dell'ente locale responsabile unico del procedimento (RUP); entro i successivi trenta giorni il RUP trasmette alla Regione il cronoprogramma dell'intervento; la Regione, qualora dal monitoraggio previsto dalla l.r. 35/2011, riscontri ritardi superiori a sessanta giorni, può attivare interventi sostitutivi con le modalità di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).”.
2. Al comma 6 dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 le parole da: “secondo le modalità stabilite” fino a “in relazione al loro contenuto:” sono sostituite dalle seguenti: “.A tal fine, con deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità per l'avvalimento del personale o dell'ufficio destinato allo svolgimento delle attività da compiere in favore della provincia e della Città metropolitana di Firenze competenti all'adozione di provvedimenti finali, e sono indicati gli adempimenti, compresi quelli relativi alle coperture assicurative, per lo svolgimento della prestazione lavorativa; l'assegnazione di personale in avvalimento è effettuata sulla base della proposta dell'ente locale interessato, in misura compatibile con lo svolgimento delle funzioni regionali; in particolare, sono individuati:”.
3. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
“6 bis. Il dipendente assegnato in avvalimento ai sensi del comma 6, può continuare a svolgere, nei casi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo comma 6, i compiti del RUP. Ferma restando la gratuità della prestazione lavorativa, ogni altro onere connesso o necessario per svolgere l'attività in avvalimento, compresa la copertura assicurativa, è a carico dell'ente richiedente. Sono fatti salvi gli avvalimenti di cui agli atti adottati con deliberazione della Giunta regionale all'entrata in vigore del presente comma e gli effetti previsti.”.
4. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
“6 ter. Gli avvalimenti di cui al comma 6 possono essere attivati anche per lo svolgimento di attività di protezione civile, al fine di consentire agli enti locali interessati di riorganizzare le funzioni di propria competenza, in via transitoria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016. Ferma restando la gratuità della prestazione lavorativa, ogni altro onere connesso o necessario per svolgere l'attività in avvalimento, compresi la copertura assicurativa, l'indennità di reperibilità e gli oneri per l'eventuale servizio prestato in caso di allertamento, è a carico dell'ente richiedente. Sono fatti salvi gli avvalimenti disposti all'entrata in vigore del presente comma.”.
5. Dopo il comma 6 ter dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
“6 quater. Il personale, che svolgeva le funzioni oggetto di trasferimento e che non è stato trasferito alla Regione in quanto avente i requisiti per la cessazione dal servizio entro il 31 dicembre 2016, può essere distaccato all'ufficio territoriale della Regione per continuare l'attività nella funzione fino alla cessazione. Il costo di detto personale, comprese le coperture assicurative, è a carico dell'ente locale. All'individuazione di detto personale si provvede con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con la provincia o la Città metropolitana di Firenze interessate. Alle condizioni e con le modalità di cui al secondo e terzo periodo del presente comma, si può provvedere, altresì, al distacco presso l'ufficio territoriale regionale di altro personale non trasferito alla Regione.”.

6. Dopo il comma 16 dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
“16 bis. Se gli accordi di cui al comma 13 non comportano ulteriori spese rispetto a quelle già previste nel bilancio regionale, essi sono efficaci dalla data stabilita nella deliberazione della Giunta regionale con la quale sono formalizzati; in tal caso, se l'accordo concerne beni immobili, la deliberazione costituisce titolo per le trascrizioni.”.
7. Dopo il comma 16 bis dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
“16 ter. La Giunta regionale può, con deliberazione, anche sulla base della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 8, comma 4, formalizzare la proposta per la definizione degli accordi; la proposta è comunicata all'ente locale, per le eventuali osservazioni e integrazioni da trasmettere alla Giunta regionale entro i successivi quindici giorni. In tal caso, in deroga ai commi 13, primo periodo, 16 e 16 bis del presente articolo, la Giunta regionale dispone, con deliberazione, sulla successione nei beni e nei rapporti e sul termine di decorrenza, dando conto del raggiungimento o meno dell'accordo e delle valutazioni degli enti, ovvero, se la successione comporta ulteriori spese rispetto a quelle già previste nel bilancio regionale o comporta il trasferimento di beni immobili, approva la proposta di legge per la successione.”.
8. Alla fine del comma 17 dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 sono aggiunte le parole: “, ferma restando la disciplina dell'articolo 111 del codice di procedura civile, ove applicabile.”.

Art. 4

Deroghe per le funzioni di controllo degli impianti termici e per il subentro della Regione in società e enti partecipati.

Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 22/2015

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
“Art. 10 bis
Deroghe per le funzioni di controllo degli impianti termici
1. Il presente articolo si applica al trasferimento delle funzioni in materia di controllo degli impianti termici e di subentro della Regione in società e enti partecipati, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 10, comma 14.
 2. A decorrere al 1° gennaio 2016, la Regione esercita le funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione precedentemente esercitate dalla Provincia di Grosseto. Le risorse acquisite dalla Provincia per lo svolgimento dei controlli non ancora effettuati al 1° gennaio 2016 sono trasferite alla Regione.
 3. Per le altre province e per la Città metropolitana di Firenze di Firenze il trasferimento alla Regione delle funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione decorre dal 1° luglio 2016. Restano fermi i controlli effettuati e gli atti adottati dal 1° gennaio 2016 fino alla data di entrata in vigore del presente articolo dalle province, dalla Città metropolitana di Firenze e dai soggetti cui detti enti hanno affidato le attività. Le risorse acquisite dal 1° gennaio 2016 per lo svolgimento di controlli non ancora effettuati al 1° luglio 2016 sono trasferite alla Regione. Le province e la Città metropolitana di Firenze procedono entro il 31 maggio 2016 agli adempimenti di competenza per il subentro della Regione. Fino al 1° luglio 2016 le funzioni sono svolte dagli enti in osservanza degli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale; la Giunta regionale stabilisce altresì prescrizioni per i requisiti statutari, contrattuali o gestionali necessari ai fini dell'eventuale subentro di cui al comma 5.

- 4 A decorrere dal 1° luglio 2016, la Regione subentra nelle quote di partecipazione di enti o società delle province e della Città metropolitana di Firenze, qualora sussistano i requisiti previsti dall'articolo 10, comma 14, e detti enti o società:
- a) siano in possesso dei requisiti statutarî richiesti dalla Regione, in particolare per la costituzione dei nuovi organi, per l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo dell'ente proprietario della maggioranza delle quote e per la soppressione dei vincoli che possono impedire, dopo l'eventuale subentro della Regione, lo svolgimento delle attività in ambito sovra provinciale;
 - b) abbiano provveduto ad adeguare i contratti di servizio in essere, se aventi efficacia successiva al 1° luglio 2016, a quanto previsto dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2015, n. 25/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia". Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici), in ordine alle modalità di svolgimento dei controlli;
 - c) siano in possesso dei requisiti gestionali richiesti dalla Regione, in particolare per verificare che nel 2016 non siano stati compiuti atti di disposizione patrimoniali eccedenti l'ordinaria amministrazione, o di acquisizione di partecipazioni societarie o di rami d'azienda che abbiano compromesso l'equilibrio economico e patrimoniale;
 - d) non siano in situazione di deficit patrimoniale;
 - e) provvedano alla trasmissione alla Giunta regionale del bilancio di esercizio approvato per l'anno 2015 entro e non oltre il 31 maggio 2016;
 - f) in caso di soggetto diverso da quello operante nel 2015, in sostituzione degli elementi di cui alle lettere d) ed e), siano in possesso degli elementi patrimoniali, organizzativi e gestionali congrui all'esercizio delle attività.
- 5 Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro il 20 giugno 2016, la Regione individua le società e gli enti per i quali abbia riscontrato il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 14, nonché delle prescrizioni e degli altri requisiti di cui al comma 4, che consentono il subentro della Regione nelle quote di partecipazione. La dichiarazione di subentro è efficace a decorrere dal 1° luglio 2016; dalla stessa data la Regione subentra nel contratto di servizio vigente.
- 6 Qualora non sussistano le condizioni per il subentro nelle quote di società o enti partecipati, le funzioni sono comunque esercitate dalla Regione a decorrere dal 1° luglio 2016. Fatto salvo quanto stabilito al comma 3, terzo periodo, il mancato subentro della Regione nelle quote di società o enti partecipati non determina alcun effetto successorio per la Regione nei rapporti delle società o degli enti partecipati ovvero nei rapporti tra gli stessi soggetti e gli enti locali interessati.
- 7 Qualora le province o la Città metropolitana di Firenze non provvedano a versare le risorse acquisite per lo svolgimento dei controlli sugli impianti termici per la climatizzazione ai sensi dei commi 2 e 3, la Regione provvede mediante compensazione contabile, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.
- 8 Restano ferme le disposizioni dell'articolo 19, comma 8, della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011).".

Art. 5
Disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti.
Modifiche all'articolo 11 della l.r. 22/2015

1. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 11 della l.r. 22/2015 è aggiunto il seguente:
“4 ter. La Regione, le province e la Città metropolitana di Firenze possono stipulare convenzioni per l'esercizio di funzioni in materia di strade di competenza degli enti medesimi. Le convenzioni individuano le opere che devono essere progettate e realizzate o le attività che devono essere compiute, e possono prevedere anche l'avvalimento di personale della Regione o degli enti locali, o la costituzione di uffici comuni di cui agli articoli 20 e 21 della l.r. 68/2011, di cui la Regione può risultare ente responsabile. Le convenzioni possono prevedere l'utilizzo del personale a titolo gratuito, in condizioni di reciprocità. Le convenzioni sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, che individua l'organo regionale preposto alla stipulazione.”.

Art. 6
Deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attività e rapporti.
Inserimento dell'articolo 11 bis nella l.r. 22/2015

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
“Art. 11 bis
Deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attività e rapporti
1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 10, la Regione subentra nei seguenti procedimenti, interventi, attività e rapporti:
 - a) per la funzione in materia di agricoltura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a): in tutti i procedimenti e interventi in corso; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;
 - b) per la funzione in materia di caccia e pesca, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b): in tutti i procedimenti, interventi, attività e rapporti attivi e passivi in corso, salvo quelli per i quali le province e la Città metropolitana di Firenze abbiano già assunto impegni di spesa o siano state loro assegnate risorse finanziarie dalla Regione, dallo Stato o dall'Unione europea;
 - c) per la funzione in materia di orientamento e formazione professionale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c): in tutti i procedimenti e le attività in corso, compresi quelli connessi alla programmazione comunitaria a valere sul POR FSE 2014 - 2020 e alle attività di chiusura del POR FSE 2007 – 2013; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale. In presenza di risorse per le quali risultano atti di impegno delle province e della Città metropolitana di Firenze, compresi quelli derivanti da impegni assunti dalla Regione in loro favore in relazione alla qualità originaria di enti attuatori, i pagamenti continuano ad essere effettuati dagli enti locali in qualità di enti pagatori, fino all'esaurimento dei singoli interventi, su disposizione della Regione; con la deliberazione di cui al comma 2 si provvede all'individuazione delle modalità operative;
 - d) per la funzione in materia di ambiente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 3), 5), 6), e 6 bis), nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;

- e) per la funzione in materia di energia, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, salvo quanto previsto dall'articolo 10 bis; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;
 - f) per la funzione in materia di difesa del suolo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2): nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;
 - g) nei procedimenti di VIA in corso, connessi a quelli per i quali il presente comma prevede il subentro della Regione.
2. L'individuazione puntuale dei procedimenti, delle attività, degli interventi e dei rapporti di cui al comma 1, è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, previa trasmissione da parte dell'ente degli elementi che consentono detta puntuale individuazione. La successione nei procedimenti, nelle attività, negli interventi e nei rapporti medesimi, come individuati con la citata deliberazione della Giunta regionale, decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La deliberazione dà conto degli eventuali motivi ostativi alla successione in determinati procedimenti, interventi, attività e rapporti in corso, nonché delle risorse previste nel bilancio regionale che consentono l'effettivo subentro in rapporti passivi in corso. La deliberazione può dettare disposizioni speciali, anche relative ai termini, per la conclusione dei procedimenti e la definizione dell'arretrato. Nei casi in cui risultino decorsi i termini per la conclusione di procedimenti, ovvero nei casi in cui i procedimenti debbano essere conclusi in un numero di giorni inferiore a un terzo di quelli previsti, la deliberazione dà atto di detta decorrenza o prossimità, e indica i termini, non superiori a quelli originariamente previsti, entro i quali la Regione provvede a definire i procedimenti; in relazione alla consistenza dell'arretrato, per i procedimenti per i quali sono decorsi i termini per la conclusione può essere prevista la definizione a seguito di richiesta dell'interessato, sulla base della documentazione già trasmessa all'ente locale.
3. Al fine di accelerare la realizzazione di opere e interventi che, per effetto delle disposizioni dell'articolo 10, restano nella competenza dell'ente locale o sono trasferite alla Regione, se l'avvalimento di personale, richiesto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo articolo 10, comma 6, può determinare ritardi nello svolgimento delle funzioni di competenza della Regione, la Giunta regionale può disporre, nei limiti delle risorse previste nel bilancio regionale:
- a) in alternativa all'avvalimento da parte dell'ente locale del personale trasferito alla Regione, che si provveda mediante nomina di commissari ad acta per la realizzazione delle opere e degli interventi che restano nella competenza degli enti locali. Il commissario è nominato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in sostituzione degli organi dell'ente competenti in via ordinaria, ai sensi e per gli effetti della l.r. 53/2001 e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 5 agosto 2009, n. 49/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 "Disciplina dei commissari nominati dalla Regione"), che si applicano salvo quanto espressamente stabilito dalla presente lettera. La proposta di avvalimento vale come accertamento della situazione di fatto che pregiudica il regolare svolgimento del funzionamento dell'ente e, conseguentemente, non comporta l'adozione di atti di diffida ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 53/2001, né l'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 3, commi 4 bis e 4 ter. Nei casi disciplinati dalla presente disposizione si applica l'articolo 8, comma 8, lettera b), della l.r. 53/2001 sulla prosecuzione dell'attività commissariale. Alla corresponsione della sola indennità al commissario provvede la Regione, quando è già stato avviato il procedimento per

l'individuazione del soggetto affidatario, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della presente legge, ovvero quando è già stato approvato il progetto esecutivo per le opere e gli interventi di cui al comma 5 del medesimo articolo 10. Le opere per le quali è stato nominato un commissario ai sensi della presente lettera possono essere trasferite alla competenza regionale con le modalità e per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 9, quando le risorse necessarie alla realizzazione o al completamento siano nella disponibilità del bilancio regionale; in tal caso, la Regione subentra anche nella gestione delle risorse eventualmente già impegnate sul proprio bilancio e non liquidate in favore dell'ente locale;

- b) che si provveda mediante nomina di commissari regionali, al fine di far fronte all'arretrato, previa deliberazione della Giunta regionale che individua le opere e gli interventi e le risorse utilizzabili ai sensi del bilancio regionale. Il commissario è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Costituiscono presupposti della nomina la sussistenza delle situazioni di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 53/2001 ovvero della situazione di consistente arretrato delle opere o degli interventi la cui realizzazione è divenuta di competenza della Regione; in tali casi, il commissario può essere nominato anche tra soggetti esterni alla Regione, ad esclusione dei dipendenti dell'amministrazione precedentemente competente alla realizzazione. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente lettera, si applicano le altre disposizioni della l.r. 53/2001, relative ai commissari regionali di cui all'articolo 2, comma 2, della medesima legge, e del d.p.g.r. 49/R/2009.
4. La Regione, competente per effetto del trasferimento delle funzioni per le verifiche sulla conformità delle attività già autorizzate o svolte in concessione o comunque assentite dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, subentra di diritto, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, senza necessità di voltura, nelle garanzie finanziarie e cauzioni già prestate a favore delle province e della Città metropolitana di Firenze. Resta ferma la decorrenza anticipata del subentro della Regione per le funzioni trasferite ai sensi della l.r. 61/2014, e dal 1° gennaio 2016, per effetto del trasferimento stabilito dalla presente legge, per le restanti funzioni in materia di rifiuti. Le disposizioni del primo periodo del presente comma si applicano anche agli altri enti cui la funzione è stata trasferita ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.
5. Restano comunque nella competenza della provincia e della Città metropolitana di Firenze le controversie, attinenti ai procedimenti, agli interventi, alle attività e ai rapporti di cui al comma 1, originate da fatti antecedenti alla data del 1° gennaio 2016, e l'esecuzione delle relative sentenze, con riferimento agli eventuali effetti di natura finanziaria da esse derivanti.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 10. Restano ferme, in particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 10, l'esclusione della successione della Regione nei debiti derivanti da obbligazioni scadute prima della data di decorrenza della successione stabilita dal presente articolo, e l'esclusione a ogni effetto della responsabilità della Regione per fatti e comportamenti illeciti, anche di natura omissiva, posti in essere nell'esercizio della funzione prima della data del subentro.”.

Art. 7

Trasferimento di funzioni delle unioni di comuni. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 22/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 22/2015 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, ad eccezione dei commi 3, 6, 6 bis e 6 ter, dell'articolo 9, ad eccezione dei commi 2 e 3, e, salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, dell'articolo 10, ad eccezione dei commi 1, 13 e 16.”.

Art. 8
Disposizioni generali.
Modifiche all'articolo 13 della l.r. 22/2015

- 1 Al comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015, dopo le parole: “aventi i medesimi requisiti” sono aggiunte le seguenti: “; per la funzione di forestazione si considerano comunque i contratti in corso degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria”.
2. Alla fine del comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 è aggiunto il periodo: “I principi di cui all’articolo 10 del decreto ministeriale 14 settembre 2015 si applicano, per le parti compatibili, anche al personale con contratto degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria; alla disciplina uniforme, per tutti i dipendenti dell'ente, della retribuzione della parte variabile del salario, relativa ai premi di produttività e alle indennità contrattualmente previste, e all'applicazione uniforme degli istituti della contrattazione di livello regionale, si provvede con il rinnovo del contratto aziendale, da concludersi entro il 30 giugno 2016.
3. Alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015, dopo le parole: “commisurate al costo” sono inserite le seguenti: “, come indicato nella deliberazione di cui al comma 5,” e dopo le parole: “effettivamente in servizio” sono inserite le seguenti: “, esclusi gli operai forestali”.
4. Le lettere b), c), d), e) del comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 sono sostituite dalle seguenti:
 - “b) all'attribuzione all'unione di comuni individuata dall'allegato D bis della presente legge delle risorse già spettanti, ai sensi dell'articolo 94 della l.r. 68/2011, alla Provincia di Pistoia; a detta unione non sono attribuibili le premialità di cui alla lettera a);
 - c) all'attribuzione all'unione di comuni individuata dall'allegato D bis della presente legge delle risorse già spettanti, ai sensi dell'articolo 94 della l.r. 68/2011, alla Provincia di Livorno; a detta unione non sono attribuibili le premialità di cui alla lettera a) riferite al personale della provincia medesima;
 - d) all'attribuzione ai comuni capoluoghi delle risorse già spettanti alle province, commisurate al costo, indicato nella deliberazione di cui al comma 5, del personale trasferito ed effettivamente in servizio, riferite al momento del trasferimento;
 - e) se le risorse non sono sufficienti a garantire i contributi di cui alla lettera a), questi sono ridotti proporzionalmente.”.
5. Dopo il comma 10 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:

“10 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 10 per i procedimenti a istanza di parte, le unioni di comuni di cui all'allegato D bis della presente legge possono richiedere, ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), già di competenza delle province, l'utilizzazione a titolo di avvalimento gratuito del personale dell'ufficio territoriale regionale che risultava svolgere, presso la provincia, dette funzioni prima del trasferimento alla Regione. L'individuazione del personale interessato e le modalità dell'avvalimento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sulla base della proposta dell'unione e in misura compatibile con lo svolgimento delle funzioni regionali. Per i procedimenti che devono essere conclusi dalla provincia ai sensi del comma 10, si procede allo stesso modo su proposta della provincia, qualora il personale già svolgente detti compiti sia stato trasferito alla Regione.”.

Art. 9
Esercizio associato.
Modifiche all'articolo 14 della l.r. 22/2015

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 22/2015 è aggiunto il periodo: “La convenzione può essere stipulata con i soli comuni dell'ambito territoriale adeguato nel cui territorio è compreso il patrimonio agricolo forestale della Regione, qualora sia finalizzata al solo esercizio delle funzioni connesse alla gestione di detto patrimonio.”.

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011)

Art. 10
Approvazione degli elenchi del personale da trasferire alla Regione per le singole funzioni.
Modifiche all'articolo 17 della l.r. 70/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011), le parole: “ai sensi del comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dei commi 4 e 6”.
2. Al comma 6 dell'articolo 17 della l.r. 70/2015 le parole: “può effettuare le seguenti modifiche” sono sostituite dalle seguenti: “può effettuare cancellazioni dall'elenco di cui all'allegato D”, e le parole: “e nel limite della spesa” sono sostituite dalle seguenti: “ed effettuare le seguenti modifiche nel limite della spesa”.
3. La lettera c) del comma 6 dell'articolo 17 della l.r. 70/2015 è sostituita dalla seguente: “c) se residuano ulteriori risorse, queste possono essere destinate, con successiva legge, al finanziamento di altre funzioni trasferite, ovvero a incrementare la quota di cui all'articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015 per il finanziamento delle attività ivi previste.”.

Art. 11
Costo del personale.
Modifiche all'allegato D della l.r. 70/2015 e inserimento dell'allegato D bis nella l.r. 70/2015

1. La tabella “Costo del personale – anno 2014” dell'allegato D della l.r. 70/2015 è sostituita dalla tabella di cui all'allegato B della presente legge.
2. Dopo l'allegato D della l.r. 70/2015 è inserito l'allegato D bis, di cui all'allegato C della presente legge.
3. Alla fine del comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 70/2015 è aggiunto il periodo: “L'allegato D bis reca il costo del personale trasferito dalle unioni di comuni alla Regione, per la costituzione dei relativi fondi.”.
4. Le risorse delle tabelle di cui agli allegati D e D bis della l.r. 70/2015 che risultino destinate alle spese di missione, sono gestite unitariamente a livello regionale.

Art. 12
Disposizioni finali.
Modifiche all'articolo 19 della l.r. 70/2015

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 70/2015 è inserito il seguente:
“1 bis. Nel caso previsto dal comma 1, ultimo periodo, si procede al trasferimento alla Regione, senza autorizzazione dell'ente di provenienza, del personale ritenuto idoneo, per ciascun ente di provenienza fino a raggiungere il quindici per cento del numero di unità complessivamente trasferite dall'ente medesimo come risultanti dall'allegato D della presente legge, considerando nel calcolo anche il personale che è stato già trasferito ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015. Se il personale idoneo proveniente da un ente supera detta percentuale, questa è applicata avuto riferimento alle prioritarie esigenze organizzative della Regione. Per il restante personale idoneo, l'eventuale diniego dell'ente deve essere adeguatamente motivato sulla base delle ragioni organizzative che ostano al trasferimento. La Regione stabilisce la data dalla quale decorre il trasferimento. In caso di personale in trasferimento cui risultano attribuiti i compensi di cui all'articolo 10 del CCNL 31 marzo 1999, all'articolo 10 del CCNL 22 gennaio 2004, o all'articolo 17, comma 2, lettere f) e i), del CCNL 1° aprile 1999, l'ente di provenienza comunica alla Regione se vi è l'assenso al trasferimento con dette posizioni. Il presente comma si applica anche ai procedimenti non conclusi alla data della sua entrata in vigore.”.
2. Al comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 70/2015 le parole: “degli articoli 17 e 19, comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo 17 e del comma 6 del presente articolo”.
3. Dopo il comma 9 dell'articolo 19 della l.r. 70/2015 è aggiunto il seguente:
“9 bis. Gli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) e gli enti dipendenti della Regione non sono tenuti alle procedure obbligatorie di mobilità di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2015 per la copertura di posti vacanti nella propria dotazione organica.”.
4. Dopo il comma 9 bis dell'articolo 19 della l.r. 70/2015 è aggiunto il seguente:
“9 ter. Le disposizioni di cui al presente capo IV costituiscono attuazione dell'articolo 9, comma 3, della l.r. 22/2015.”.
5. Dopo il comma 9 ter dell'articolo 19 della l.r. 70/2015 è aggiunto il seguente:
“9 quater. La Giunta regionale procede all'analisi organizzativa degli effetti a regime sulla struttura regionale dell'acquisizione delle funzioni e del personale di cui alla l.r. 22/2015, al fine del perseguimento di maggiori livelli di efficienza degli uffici e dei servizi. Sulla base degli esiti di tale analisi può procedere alla revisione del modello organizzativo e della dotazione organica complessiva dei dirigenti e dei direttori della Giunta regionale. Alla copertura dei posti della dotazione organica di cui al presente comma si provvede mediante utilizzo di personale di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato o utilizzo di personale ai sensi degli articoli 13, comma 1, 14 e 18 bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), e nei limiti ivi previsti.”.

CAPO III

Disposizioni per la continuità amministrativa in materia di mercato del lavoro.

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82

(Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016)

Art. 13

Convenzione per la gestione operativa dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.

Modifiche all'articolo 28 della l.r. 82/2015

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) è aggiunto il seguente:
“4 bis. Le province e la Città metropolitana di Firenze assicurano:
 - a) la gestione del personale a tempo indeterminato e determinato, ai sensi dei commi 1 e 4;
 - b) la gestione dei contratti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011), fino al termine ivi previsto;
 - c) la gestione dei procedimenti e delle attività di esercizio della funzione per lo svolgimento dei quali l'ente locale risulti destinatario di risorse finanziarie pubbliche.”.
2. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 28 della l.r. 82/2015 è aggiunto il seguente:
“4 ter. Al fine di assicurare la continuità dei servizi e l'unitarietà della gestione nel periodo transitorio, a decorrere dall'entrata in vigore del presente comma:
 - a) sono istituiti uffici comuni tra province, Città metropolitana di Firenze e Regione, cui è preposto il dirigente individuato dal direttore regionale competente in materia di lavoro; gli uffici comuni operano negli ambiti territoriali definiti con deliberazione della Giunta regionale;
 - b) il responsabile dell'ufficio comune gestisce il personale, sulla base degli indirizzi regionali di cui al comma 1, degli enti locali di riferimento, relativamente all'organizzazione delle attività, allo svolgimento del servizio e ai procedimenti di valutazione connessi all'erogazione del salario accessorio;
 - c) l'ufficio comune gestisce le competenze amministrative in materia di contratti, i procedimenti e le attività di cui al comma 4 bis, lettere b) e c); gli atti a tal fine adottati dal responsabile dell'ufficio comune, compresi gli atti di spesa, sono imputati all'ente locale tenuto alla gestione;
 - d) la Regione e gli enti locali interessati, d'intesa tra di loro, definiscono ulteriori modalità di collaborazione per l'esercizio delle rispettive competenze, anche mediante l'utilizzo comune dei sistemi informativi della Regione e degli enti medesimi; con convenzione possono essere attribuiti all'ufficio comune ulteriori compiti e attività;
 - e) il personale dell'ufficio comune è autorizzato al trattamento dei dati personali inerenti ai compiti ad esso attribuiti.”.

CAPO IV
Disposizioni finali

Art. 14

Contributi alle unioni di comuni.
Modifiche all'articolo 90 della l.r. 68/2011

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 90 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), le parole da: “e, per le unioni” fino alla fine del periodo sono soppresse.
2. Al comma 3 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, le parole: “previsti dalla legge” sono sostituite dalle seguenti: “previsti dall'articolo 48”.

Art. 15

Trasferimento di beni mobili

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 16, della l.r. 22/2015, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i beni mobili registrati di cui all'allegato A sono trasferiti a titolo gratuito alla Regione. I veicoli ivi indicati sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica a decorrere dal 1° gennaio 2016; si applica altresì l'articolo 1, comma 96, lettera b), primo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 16, della l.r. 22/2015, al trasferimento dei beni mobili in uso al personale trasferito si provvede mediante verbale di consegna. In caso di mancata intesa, si provvede ai sensi dell'articolo 10, commi 16, 16 bis e 16 ter, della medesima l.r. 22/2015.

Art. 16

Disposizioni transitorie per l'esercizio delle funzioni
della Città metropolitana di Firenze di cui alla l.r. 39/2000

1. La Città metropolitana di Firenze, per lo svolgimento in via transitoria delle funzioni di propria competenza di cui alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), può richiedere l'utilizzazione a titolo di avvalimento gratuito del personale dell'ufficio territoriale regionale che risultava svolgere, presso la Città metropolitana di Firenze, dette funzioni prima del trasferimento alla Regione ai sensi della l.r. 22/2015. L'avvalimento è disposto, fino e non oltre al 30 giugno 2016, su richiesta motivata della Città metropolitana di Firenze, con decreto del Direttore generale della Giunta regionale che dispone sulle condizioni dell'avvalimento in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, della l.r. 22/2015.

Art. 17

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

IL PRESIDENTE
Lucia De Robertis

I SEGRETARI
Giovanni Donzelli

Antonio Mazzeo

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 9 dicembre 2015, n. 3

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 11 dicembre 2015, n. 61

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Vittorio Bugli

Assegnata alla 1[^] Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 29 gennaio 2016

Approvata in data 2 febbraio 2016

Divenuta legge regionale 9/2016 (atti del Consiglio)